

Al SIGNOR SINDACO  
Servizio S.U.A.P.  
Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: **richiesta autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di TIPOLOGIA "B". SETTORE NON ALIMENTARE.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_,

### CHIEDE

il rilascio della autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipologia "B", ai sensi del dell'art. \_\_\_ della Legge Regionale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, per la vendita di prodotti di cui al SETTORE NON ALIMENTARE – per la vendita dei seguenti prodotti:

.....  
(descrizione della merce prevalentemente venduta)

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000:

- di essere in possesso dei requisiti morali ovvero non trovarsi nelle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previsti dall' art.71 commi 1,3,4,5 D.lgs n.59/2010 (1);
- di non essere titolare di altra autorizzazione i commercio su aree pubbliche TIPOLOGIA "B" rilasciata da altro Comune della Repubblica Italiana.

lì \_\_\_\_\_

Con Osservanza

Allegati:

1. fotocopia del documento di identità personale
2. fotocopia del codice fiscale e partita IVA
3. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri

(1) D. Lgs. 59/2010 art.71:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

*a)* coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

*b)* coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

*c)* coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

*d)* coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

*e)* coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

*f)* coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. - omissis

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *e)*, *d)*, *e)* e *f)* permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.